

GRADUATORIE PERMANENTI, 5 GIORNI PER I RECLAMI

da ItaliaOggi del 4 maggio 2004

I docenti precari, che verificheranno errori od omissioni nella loro posizione in graduatoria permanente, avranno 5 giorni di tempo per presentare reclamo. Il termine vale per le graduatorie provvisorie (articolo 13 del decreto dirigenziale 21 aprile 2004). Una volta pubblicate le graduatorie definitive, infatti, gli interessati dovranno rivolgersi direttamente al giudice amministrativo oppure al presidente della repubblica.

E potranno farlo solo per sanare gli eventuali vizi di legittimità. Per il ricorso al Tar il termine è di 60 giorni. Per il ricorso straordinario al presidente della repubblica vi sono, invece, 120 giorni di tempo. Nel primo caso è necessario il patrocinio di un avvocato.

Nel caso del ricorso straordinario al presidente della repubblica, invece, ritratta di un rimedio "che può essere esperito senza l'ausilio di un legale. Ma entrambi i rimedi valgono per i casi limite. Il ricorso al capo dello stato, peraltro, presuppone l'emanazione di un parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione. Parere al quale l'amministrazione scolastica deve uniformarsi, a meno che non preferisca disporre diversamente. Ma per agire diversamente è necessaria una decisione di tutto il governo. Insomma, procedure lunghe e, nel caso del ricorso al Tar,, anche piuttosto dispendiose.

Il rimedio più efficace, dunque, resta quello del reclamo, che, però, ha tempi strettissimi. Insomma, la migliore cosa è mantenere alto il livello di guardia, intervenendo tempestivamente e in forma scritta, se vengono riscontrati degli errori. Tra l'altro, il reclamo non necessita nemmeno di complesse elaborazioni formali, dal momento che si limita a una semplice comunicazione in cui vengono evidenziati gli errori, con relativa, richiesta di correzioni. Che, normalmente, vengono effettuate dalle amministrazioni periferiche senza problemi. Oltre tutto la prassi vuole che l'amministrazione scolastica, indipendentemente dai reclami, intervenga in autotutela a sanare eventuali errori riscontrati successivamente. Anche perché, eventuali contratti stipulati sulla base di tali errori possono ingenerare danni ingiusti nei confronti di altri docenti, con relative responsabilità in capo all'amministrazione in caso di eventuali azioni risarcitorie. Altra cosa, invece, sono i vizi di legittimità, da dimostrare in sede giudiziale e con oneri a carico del ricorrente.